

*Al Ministero dell'Istruzione e del Merito,
già M.I.*

In persona del Ministro p.t.

Viale Trastevere n. 76/A

00153 – Roma

PEC:

richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

OGGETTO: *trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio e dell'Ordinanza n. 2634/2023 del T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A001" per la Regione Lombardia, sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Richiesta di rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.*

PREMESSO CHE

- La ricorrente ha presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A001" per la Regione Lombardia.

1) All'esito della Camera di Consiglio del 23.05.2023 il T.A.R. del Lazio autorizzava l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami, sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con le seguenti modalità:

<<che si debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione utile nella graduatoria contestata, da effettuarsi per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover rinviare tutte le altre questioni, anche la regolazione delle spese di lite, alla decisione del merito>>.

1) Autorità Giudiziaria innanzi al quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, R.G. n. 5435/2023;

2) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata:

PER: **CAVALLARO MARTINA** (C.F.: CVLMNT91S41L319R), nata a Tradate (VA) il 01.11.1991 ed ivi residente in via Masolino da Panicale 7 (21049), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al

presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro – tempore* – U.S.R. PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO [REDACTED]

3) Individuazione dei controinteressati:

Risultano controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "A001" per la Regione Lombardia.

4) Testo integrale del ricorso introduttivo:

<< ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

^^^

PER: CAVALLARO MARTINA (C.F.: CVLMNT91S41L319R), nata a Tradate (VA) il 01.11.1991 ed ivi residente in via Masolino da Panicale 7 (21049), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro – tempore* – U.S.R. PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: [REDACTED]

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Dell'avviso trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data

01.02.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso "A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Lombardia;

2. Del D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso "A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Lombardia, con la seguente motivazione: <<Il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso>>;

3. Del D.D.G. prot. n. 423 del 09.03.2023 e del relativo allegato del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso "A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" per la Regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. "A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" – Regione Lombardia di appartenenza, in quanto vincitrice della procedura in oggetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione per la classe di concorso "A001" per la Regione Lombardia (cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la "copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante".

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di

concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva èolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità (Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022):

1. Per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

2. Per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

3. Per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

All'interno della domanda di partecipazione presentata per la Regione Lombardia, la ricorrente specificava di essere in possesso, per la classe di concorso “A001”, dei seguenti titoli di studio (cfr. doc. 4: Titoli di studio):

Classe di concorso richiesta e Titolo di accesso

A001: ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio				
Tipo titolo di studio	Nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-89 - Magistrale storia arte				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	30/03/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Milano - Università degli studi				
<p>- Dichiaro di aver conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e di possedere almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.</p>					
Titoli congiunti	Diploma Sperimentale dell'ordine Classico, Scientifico, Magistrale - SOCIO PSICOPEDAGOGICO (PROGETTO BROCCA) conseguito il giorno 08/07/2010 presso il Liceo Marie Curie di Tradate (VA).				

La ricorrente specificava dunque di aver conseguito la Laurea Magistrale in Storia dell'Arte LM-89, che dichiarava unitamente al titolo congiunto di cui al Diploma di maturità scientifica ad indirizzo Socio -~~psicopedagogico con la sperimentazione Brocca~~, conseguito presso il Liceo Scientifico "M. Curie" di Tradate.

La ricorrente è dunque in possesso sia della Laurea Triennale in "Scienze dei Beni culturali", conseguita in data 20.11.2013 presso l'Università degli Studi di Milano, che di quella Magistrale conseguita il 30.03.2020, che ben dichiarava all'interno della domanda di partecipazione al concorso ordinario docenti.

Conformemente al tenore del Bando di concorso, la ricorrente dichiarava il possesso del titolo di Laurea, congiuntamente al Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico, con la sperimentazione progetto Brocca.

La docente veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta, che superava con la votazione di 88/100 (cfr. doc. 5: Prova scritta).

Per effetto del superamento della prova scritta, la ricorrente veniva convocata per lo svolgimento della prova pratica e della prova orale, entrambe superate positivamente rispettivamente con i punteggi di 74/100 e 78/100 (cfr. doc. 6 : Esito prove).

A decorrere dal giorno 08.02.2023 l'U.S.R. per la Lombardia avviava la procedura di verifica dei titoli di accesso, in relazione alla quale la ricorrente veniva contattata dall'Ufficio VII dell'U.S.R. per la Lombardia, che chiedea ~~ad esaurimento alla docente in merito al diploma posseduto dalla~~ predetta.

In data 01.02.2023 l'U.S.R. per la Lombardia comunicava alla ricorrente tramite messaggio di

posta elettronica ordinaria di aver avviato il procedimento di esclusione dal concorso ordinario, così motivando: <<Con la presente si comunica che, a seguito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, risulta che la S.V. non sia in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla procedura in oggetto per la classe di concorso A001. Nello specifico il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso>> (cfr. doc. 7: Comunicazione avvio procedimento esclusione).

Successivamente, con D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023, il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Lombardia decretava l'esclusione della ricorrente dal concorso ordinario docenti, per la c.d.c. di appartenenza, con la seguente motivazione (cfr. doc. 8: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lombardia prot. n. 341 del 20.02.2023):

A001	Cavallaro	Martina	il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso
------	-----------	---------	--

La resistente Amministrazione, in maniera del tutto illegittima, non ha considerato il titolo di studio del Diploma di maturità scientifica conseguito dalla ricorrente ai fini dell'accesso alla classe di concorso di appartenenza, soltanto in quanto conseguito ad indirizzo Brocca, in aperta violazione con le disposizioni normative applicabili.

A seguito dell'esclusione subita, la ricorrente non veniva inserita all'interno della graduatoria di merito di cui al D.D.G. M.I. – U.S.R. Lombardia Prot. n. 423 del 09.03.2023, ove la predetta ha diritto ad essere collocata a pieno titolo, stante il positivo superamento delle prove concorsuali ed il possesso di tutti i titoli richiesti per l'accesso alla classe di concorso di appartenenza (cfr. doc. 9: D.D.G. M.I. – U.S.R. Lombardia prot. n. 423 del 09.03.2023 e allegato).

È evidente la manifesta irragionevolezza della condotta del Ministero resistente, il quale ha escluso la ricorrente dal concorso ordinario docenti in base ad argomentazioni che non trovano riscontro in alcuna disposizione di legge, impedendo alla docente di poter ottenere l'immissione in ruolo nonostante il positivo superamento della procedura concorsuale per cui è causa.

A riprova di ciò, ossia del fatto che il Diploma posseduto dalla ricorrente deve essere considerato conforme a quanto richiesto dal Bando del concorso ordinario in quanto a tutti gli effetti costituisce un diploma di maturità scientifica e che pertanto costituisce titolo valido ai fini dell'accesso alla c.d.c. "A001", è sufficiente osservare che la ricorrente veniva inserita all'interno delle G.P.S. per l'Ambito Territoriale di appartenenza, per effetto del cui collocamento veniva convocata per lo svolgimento di supplenze a decorrere dall'anno 2021, come dimostrato dal decreto di convalida del punteggio e dal contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto anche nel corrente a.s. 2022/23 (cfr. doc. 10 - 11: Decreto convalida punteggio GPS; Contratto a.s. 2022/23).

Quanto sopra esposto comprova pienamente la bontà del ricorso in tale sede azionato,

Il citato decreto prevede, per l'accesso alla c.d.c. "A" del 1° ciclo di appartenenza della rivincita, congiuntamente ad una delle Lauree, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come stabilito nella tabella A.

La ricorrente, come esposto in fatto, è in possesso della Laurea LM-89 in Storia dell'Arte, unitamente al Diploma di maturità scientifica conseguito in data 08.07.2010 presso il Liceo Scientifico "M. Curie" di Tradate.

Del tutto inaspettatamente, a seguito dell'espletamento e positivo superamento di tutte le prove concorsuali, la ricorrente riceveva la comunicazione di esclusione dal concorso ordinario a causa del mancato riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito con la sperimentazione progetto "Brocca" a quello di un ordinario diploma di istruzione superiore.

Il D.M. n. 259/2017 prevede espressamente che, per alcune classi di concorso, devono essere posseduti congiuntamente al titolo di accesso principale ulteriori titoli, come previsto dalle relative Tabelle A e B.

Con riferimento al caso di specie, per l'accesso alla classe di concorso "A001" è possibile accedere con uno dei titoli indicati, a condizione che congiuntamente si possenga un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compreso quello di maturità scientifica.

Come esposto, la ricorrente ha conseguito un valido diploma di istruzione secondaria presso un "Istituto di Istruzione secondaria superiore – ordine classico, scientifico e Magistrale", nello specifico presso il Liceo Scientifico ad indirizzo Socio Psicopedagogico "Progetto Brocca", che deve essere annoverato a pieno titolo tra i titoli inclusi nel DM n. 259/17.

Se così non fosse, si arriverebbe ad una illegittima discriminazione a danno di tutti gli studenti che, con l'obiettivo di intraprendere un percorso di studi maggiormente specializzante, sarebbero impossibilitati ad accedere alla classe di concorso di appartenenza per motivi che non trovano conforto in alcuna disposizione di legge.

Come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa: <<[...] le sperimentazioni "Brocca" (dal nome del coordinatore della commissione ministeriale che è stata l'autrice dell'omonimo progetto tra il 1988 e il 1992), le quali hanno interessato tutti gli indirizzi di studio. Per esse, non pare discutibile che i titoli rilasciati al termine del corso a indirizzo socio-psicopedagogico possano considerarsi equipollenti al diploma magistrale, così come i titoli rilasciati al termine del corso a indirizzo linguistico (sperimentazione di liceo linguistico) sono equipollenti alla maturità linguistica>> (cfr. sentenza T.A.R. Toscana n. 1541/2017).

Sulla base di tale orientamento, è ben evidente che il titolo rilasciato alla ricorrente al termine del corso ad indirizzo scientifico debba essere considerato a tutti gli effetti equipollente alla maturità scientifica.

La tabella di cui al D.M. n. 259/17 prevede espressamente, tra i titoli congiunti necessari per l'accesso alla classe di concorso "A01" anche quello della maturità scientifica, nel novero del quale rientra anche il diploma conseguito dalla ricorrente il quale, pur essendo ad indirizzo socio psicopedagogico (Progetto Brocca), tuttavia è stato conseguito presso un Liceo Scientifico, che ha rilasciato il relativo diploma.

Nel caso di specie, la ricorrente ha conseguito il Diploma di maturità scientifica ad indirizzo socio psico-pedagogico progetto “Brocca” presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore – Ordine Classico, Scientifico, Magistrale “Maria Curie” di Tradate.

Trattandosi di un titolo ad indirizzo socio-psicopedagogico conseguito presso un Liceo Scientifico, non vi sono motivi per non ritenere il predetto titolo di studio equipollente ad un Diploma Scientifico, conformemente al dettato di cui al D.M. n. 259/2017.

La piena prova di tale equipollenza è ben fornita dalla analisi del piano di studi del liceo scientifico tradizionale (di cui alla G.U. del 15.06.2010) e di quello ad indirizzo Brocca (di cui si fornisce il link dell’Istituto scolastico ove la ricorrente ha conseguito il titolo <https://www.liceocurie.it/pagine/liceo-scientifico-2>), dal cui raffronto emerge chiaramente che il Diploma conseguito all’esito di entrambi i percorsi è pienamente equiparabile, trattandosi a tutti gli effetti di un Diploma di maturità scientifica per entrambi gli indirizzi (cfr. doc.ti 13 – 14).

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO SCIENTIFICO

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	99	99	99	99	99
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			99	99	99
Matematica*	165	165	132	132	132
Fisica	66	66	99	99	99
Scienze naturali**	66	66	99	99	99
Disegno e storia dell' arte	66	66	66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	891	891	990	990	990

Piano di studi

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Quadro orario settimanale

	1° Biennio		2° Biennio		V Anno
	1°	2°	3°	4°	
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	3	3	3	3	3
Lingua e cultura straniera 1 (inglese)	3	3	3	3	3
Storia e Geografia	3	3			
Storia			2	2	2
Filosofia			3	3	3
Matematica (con Informatica al primo biennio)	5	5	4	4	4
Fisica	2	2	3	3	3
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)	2	2	3	3	3
Disegno e storia dell'arte	2	2	2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione cattolica o Attività alternative	1	1	1	1	1
<i>Totale ore</i>	27	27	30	30	30

Da una analisi di entrambi i piani di studio è ben evidente che, pur avendo frequentato la ricorrente un percorso ad indirizzo psico-pedagogico, in quanto ad indirizzo Brocca, in ogni caso vi è piena equipollenza con un Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale.

Difatti, trattandosi di un progetto Brocca, il programma delle discipline del biennio (ivi compresa Arte) è stato comune a tutti i licei inseriti in questa sperimentazione.

Dunque, a differenza di un percorso di studi portato avanti da un tradizionale istituto magistrale, alcune discipline sono state potenziate e le loro programmazioni unificate per tutti quei licei che le prevedevano nei rispettivi piani di studio.

Il percorso “Arte e immagine” frequentato nel biennio è stato pertanto del tutto analogo a quello previsto da un Liceo scientifico tradizionale.

La conferma di quanto esposto è fornita dalla stessa documentazione versata in atti: dal Diploma conseguito dalla ricorrente non vi è alcuna dicitura relativa ad una maturità magistrale, ma ad una maturità dell’ordine classico – scientifico – magistrale ad indirizzo Socio-psicopedagogico (Pr. Brocca).

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del giudizio in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto ad essere collocata all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. "A001" per la Regione Lombardia, stante il positivo superamento di tutte le prove concorsuali e previo riconoscimento della piena equipollenza del Diploma conseguito a quello scientifico, così come contemplato ai sensi del D.M. n. 259/2017.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Come esposto nella parte in fatto, la ricorrente ha conseguito il Diploma di maturità scientifica in data 08.07.2010, ove è indicata la seguente dicitura: "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di diploma" – Istruzione Secondaria Superiore – Ordine Classico, Scientifico e Magistrale.

La ricorrente ha pertanto conseguito il diploma di maturità a seguito dell'esame di Stato conclusivo del Liceo Scientifico.

Il corso di sperimentazione scientifica "Progetto Brocca" ha quale obiettivo proprio quello di potenziare l'area scientifica anche con l'introduzione e lo studio più approfondito di ulteriori discipline, mantenendo comunque tutti gli aspetti della scientificità negli ambiti disciplinari di appartenenza.

Al riguardo, è stato rilevato che tali corsi, proprio perché espressione di iniziative di innovazione e ricerca finalizzate alla miglior attuazione del nuovo assetto del ciclo scolastico e dei relativi ordinamenti didattici, si caratterizzano per elementi di importante approfondimento nella preparazione dei futuri insegnanti; elementi che nulla tolgono – ma anzi aggiungono – all'ordinario percorso di studi scientifico.

Non vi sono ragioni per poter dunque escludere l'equipollenza del Diploma Scientifico conseguito dalla ricorrente a sperimentazione progetto Brocca con un diploma scientifico tradizionale, tenuto conto che la ricorrente è titolare di un Diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione Superiore dopo aver conseguito l'esame di Stato, a seguito di un percorso di studi scientifico quinquennale ad indirizzo Socio – psicopedagogico.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere inserita all'interno della graduatoria di merito del concorso in oggetto, avendo positivamente superato tutte le prove concorsuale ed essendo i titoli dalla medesima posseduti pienamente validi per la partecipazione alla procedura de qua.

Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla quale nel 2009 –

*con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati*¹.

Difatti la ricorrente, a seguito del superamento di tutte le prove concorsuali, confidava nel legittimo inserimento all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario, per la sua classe di concorso "A001", circostanza che non si è verificata a causa del mancato riconoscimento dell'equipollenza del Diploma Socio-psicopedagogico con sperimentazione Brocca all'ordinario Diploma Magistrale.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha superato tutte le prove del concorso ordinario e si è vista escludere in un momento successivo al superamento delle prove, a causa di un errore di valutazione da parte della resistente Amministrazione, la quale ha erroneamente considerato il Diploma scientifico ad indirizzo Brocca posseduto dalla ricorrente non valido quale titolo congiunto per l'accesso alla c.d.c. "A001", in contrasto con le disposizioni di cui al D.M. n. 259/2017.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(…) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, BélànéNagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (cfr.

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

Sentenza TAR Veneto n. 725/2019).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che “La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo” (cfr. Sentenza TAR Cagliari n. 70/2021).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dal superamento delle prove è stato disatteso e tradito dalla medesima Amministrazione.

La ricorrente, all'esito del positivo superamento del concorso, aveva perseguito il fine specifico del superamento del precariato, vanificatosi per effetto della sola illegittimità della condotta del Ministero odierno resistente, il quale ha frustrato le sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni iuris e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il periculum in mora, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione, previo riconoscimento della piena equipollenza del Diploma scientifico ad indirizzo socio – psicopedagogico con la sperimentazione progetto “Brocca” conseguito dalla ricorrente al Diploma scientifico tradizionale, di inserire la medesima all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti per la classe di concorso di appartenenza “A001” per la Regione Lombardia, stante il positivo superamento di tutte le prove concorsuali.

Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al periculum in mora si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario a seguito del positivo superamento di tutte le prove previste, con ogni conseguenza negativa sia in ordine alla possibilità di poter conseguire l'abilitazione nella c.d.c. di appartenenza, che di superare il precariato.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che la ricorrente ha positivamente superato tutte le prove del concorso e che non si vista inserire all'interno della graduatoria di merito e dunque non ha ottenuto l'immissione in ruolo a causa delle illegittime successive disposizioni del Ministero resistente.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo legittimamente spettante.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente avrebbe avuto pieno diritto ad essere collocata nella graduatoria di merito già pubblicata nel mese di Febbraio 2023, a seguito della quale verranno predisposte le immissioni in ruolo dei docenti ivi collocati.

Roma, 29.03.2023

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. *D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;*
2. *Domanda di partecipazione;*
3. *D.D. M.I. n. 23/2022;*
4. *Titoli di studio;*
5. *Prova scritta;*
6. *Esito prove;*
7. *Comunicazione avvio procedimento esclusione;*
8. *D.D.G. M.I. – U.S.R. Lombardia prot. n. 341 del 20.02.2023;*
9. *D.D.G. M.I. – U.S.R. Lombardia prot. n. 423 del 09.03.2023 e allegato;*
10. *Decreto convalida punteggio GPS;*
11. *Contratto a.s. 2022/23;*
12. *D.M. n. 259/2017 e allegato A;*
13. *Piano di studi liceo scientifico tradizionale;*
14. *Piano di studi liceo scientifico indirizzo Brocca.*

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 29.03.2023

Avv. Domenico Naso>>

^^^

Tanto premesso, il sottoscritto difensore di parte ricorrente, con il presente atto

CHIEDE

al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle predette indicazioni e degli atti di seguito allegati e di rilasciare un attestato – da inviare alla PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, quale prova di avvenuta "notifica" ai potenziali controinteressati, contenente il seguente avviso:

<<Si attesta che e' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito quanto autorizzato dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, in riferimento al ricorso R.G. n. 5435/2023 su richiesta. La pubblicazione e' stata effettuata nell' area tematica 'Atti di Notifica>>.

Si richiede inoltre che i predetti atti vengano mantenuti sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito fino all'esito del giudizio di primo grado.

Si allegano alla presente:

- 1) Ricorso introduttivo del giudizio;
- 2) Ordinanza T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, n. 2634/2023;
- 3) Ricevuta bonifico per pubblici proclami.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 26.05.2023

Avv. Domenico Naso

